

**SCHEMA CONVENZIONE TRA
IL PARCO REGIONALE DEI CASTELLI ROMANI
E**

.....
**per l'affidamento in concessione del servizio di navigazione, per uso didattico, nel Lago Albano, del
Catamarano BRA28 "Falco" di proprietà dell'Ente Parco**

Il giorno del mese dell'anno , presso la sede dell'Ente Parco Naturale Regionale dei Castelli Romani,
in Via Cesare Battisti 5, Rocca di Papa (RM)

TRA

il "Parco Naturale Regionale dei Castelli Romani", di seguito denominato "Ente Parco", con sede in Via Cesare
Battisti 5, Rocca di Papa (RM), codice fiscale 92003020580, nella persona del Direttore

E

denominato "Concessionario"

Premesso

- che l'Ente Parco, ai sensi della L.R. 29/97 ha tra i propri compiti istituzionali anche *"la promozione di attività di educazione, formazione e ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili"* (art.3 comma 1, lettera d) nonché *"la valorizzazione delle risorse umane attraverso misure integrate che sviluppino la valenza economica, educativa delle aree protette"* (art.3 comma 1, lettera f) ;
- che l'Ente Parco svolge a tale scopo attività di Promozione ed offre opportunità di fruizione del territorio con iniziative locali e nazionali, sia singolarmente che come sistema delle aree protette della Regione Lazio;
- che la legge istitutiva del Parco dei Castelli Romani L.R. 2/84 stabilisce all'art.8 che il divieto di navigazione di natanti a motore non si applica nei casi di "imbarcazioni a motore appartenenti alla Regione

Lazio, ai servizi di salvataggio, agli enti ed agli organismi per lo svolgimento dei compiti di istituto ed agli altri servizi di pubblica utilità”;

- che l'Ente Parco è proprietario di una imbarcazione tipo catamarano BRA28 denominata "Falco" con la quale ha espletato ed intende espletare un servizio di navigazione per uso didattico turistico di pubblica utilità nel Lago Albano;
- che con deliberazione del Commissario del Parco n.18 del 13.05.2025 si è dato mandato al Direttore di avviare le procedure ad evidenza pubblica, per affidare il servizio di navigazione all'interno del Lago Albano, finalizzato ai sopra richiamati scopi;
- che in esecuzione di quanto sopra, veniva approvato con Determinazione n. del lo schema di Convenzione ed il testo dell'avviso pubblico di manifestazione di interesse, pubblicato il giorno sull'Albo Pretorio on-line, con invito a far pervenire tali manifestazioni all'Ufficio di protocollo entro le ore 12.00 del ;
- che a seguito della procedura di evidenza pubblica: Avviso Pubblico per manifestazione d'intesse, si avvisa che il Parco Naturale Regionale dei Castelli Romani intende procedere all'affidamento del servizio di pubblica utilità di navigazione per uso didattico sul lago Albano

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1. Oggetto e finalità della presente Convenzione

La presente Convenzione ha per oggetto l'affidamento della gestione del servizio di pubblica utilità di navigazione per uso didattico turistico nello specchio acqueo del Lago Albano con l'imbarcazione tipo catamarano BRA28 denominata "Falco" di proprietà dell'Ente Parco.

Le finalità della convezione sono :

1. Incrementare la sensibilità del pubblico verso le tematiche ambientali coinvolgendolo in attività di frequentazione dei beni ambientali e paesaggistici dell'Ente Parco altrimenti non fruibili;
2. Favorire lo sviluppo di un turismo sostenibile e delle valenze economiche compatibili e sostenute

dall'Ente Parco che un qualificato servizio pubblico di navigazione può opportunamente favorire;

3. Disporre all'occorrenza di un mezzo per il soccorso, la vigilanza ed il monitoraggio ambientale del Lago e per la promozione di specifiche iniziative dell'Ente Parco.

ART. 2. Espletamento del servizio

Il servizio viene prestato per le finalità sopra indicate per le quali l'imbarcazione possiede regolare licenza n. RM N.I 0100, rilasciata il 09.03.2020 da Città metropolitana di Roma Capitale Dipartimento V – Servizio 2 “Vigilanza e controllo su attività di Motorizzazione Civile e di trasporti”

Il Concessionario potrà espletare il servizio di navigazione, concordato secondo quanto stabilito dalla presente Convenzione, nel periodo compreso tra l'inizio del mese di marzo e l'inizio del mese di novembre, fatte salve diverse specifiche esigenze da concordare per scritto con l'Ente Parco e salva l'impossibilità della prestazione per forza maggiore o avverse condizioni atmosferiche, previo obbligo di comunicazione all'Ente Parco.

L'Ente Parco individuerà l'insieme degli usi dell'imbarcazione idonei a realizzare le finalità di cui al precedente articolo sulla base di percorsi-attività concordati con il Concessionario, che potranno essere modificati a discrezione dell'Ente Parco e che richiedono approssimativamente 1h per il loro svolgimento.

Il servizio verrà espletato secondo le modalità stabilite dall'Ente Parco e prevederà, tra l'altro, la consegna agli utenti di materiale didattico fornito dal Parco stesso, concernente il Lago Albano ed il territorio del Parco in generale.

Art. 3. Oneri del Concessionario - servizi minimi richiesti

Sono oneri del Concessionario:

- a) Svolgere il servizio sulla base delle prescrizioni stabilite dall'Ente Parco;
- b) Gestire il servizio secondo i criteri del turismo sostenibile;
- c) Promuovere nell'ambito del servizio concesso, iniziative indirizzate allo sviluppo sostenibile del territorio;
- d) Praticare l'attività di navigazione e trasporto persone nel rispetto della vigente normativa;
- e) Effettuare il costante monitoraggio delle presenze dei visitatori e redigere rapporti statistici stagionali (da trasmettere via e-mail all'Ente Parco) che permettano di definire fra l'altro il numero degli accessi;

- f) Attivare e garantire il funzionamento di una segreteria operativa, aperta almeno otto ore al giorno, con apposita linea telefonica per qualsiasi contatto-informazione necessaria agli utenti;
- g) Garantire la manutenzione sia ordinaria che straordinaria del battello e un ottimo livello di pulizia di tutti i beni mobili ed immobili oggetto della Convenzione tra cui anche il pontile, per tutta la durata della Convenzione;
- h) Prendere in carico tutte le assicurazioni necessarie alla salvaguardia dell'equipaggio, dei fruitori del servizio e dei beni avuti in concessione come meglio specificato in seguito;
- i) Attenersi scrupolosamente a tutti gli adempimenti e al rispetto di tutte le formalità previste dalla legge per lo svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione;
- j) Adibire alla guida delle imbarcazioni solo ed esclusivamente personale in possesso dei titoli abilitativi per la conduzione natanti e trasporto persone in acque interne;
- k) Ospitare sull'imbarcazione personale dell'Ente Parco per attività di educazione ambientale, di vigilanza e monitoraggio ambientale, prevedendo eventualmente tragitti dedicati a tale scopo opportunamente concordati.

Dette attività a carico del Concessionario dovranno essere perseguite in stretta collaborazione con l'Ente Parco ed in sintonia con gli altri servizi offerti, al fine di offrire al visitatore dell'Area Protetta un programma quanto più possibile unitario e coordinato di fruizione.

Art. 4. Oneri dell'Ente Parco

Sono oneri dell'Ente Parco:

- a) Il controllo ed il coordinamento generale dell'iniziativa;
- b) La consegna al Concessionario di tutti i beni, mobili ed immobili delle attrezzature necessarie alla gestione del servizio (salvo quanto a carico del Concessionario) e la redazione del relativo verbale di consegna che dovrà essere sottoscritto da entrambe le parti.
- c) Provvedere ad una serie di interventi tra cui:
 - l. revisione del mezzo con ritinteggiatura con prodotti idonei approvati dall'Ente Parco, di tutte le parti

compresa la murata con riproduzione dei loghi già presenti;

- II. fornitura e messa in opera sul battello di un motore di emergenza di adeguate caratteristiche (fuori bordo 80HP);
- III. fornitura dei dispositivi e delle apparecchiature di sicurezza ed emergenza in base alla normativa vigente (giubbotti salvagente, estintori, ecc.);
- IV. Sostituzione tendalino con uno nuovo in pvc colore blu navy
- V. Sostituzione serbatoio in pvc con uno nuovo in acciaio per adeguamento alla normativa vigente
- VI. Sostituzione vecchia timoneria con una nuova idraulica adeguata alla nuova motorizzazione

Art. 5. Affidamento e durata

L'affidamento e la durata del servizio di navigazione vengono stabiliti in 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione.

Art. 6. Modifiche, migliorie e nuovi acquisti

Le modifiche e/o migliorie e/o nuovi acquisti funzionali alle imbarcazioni, agli attracchi ed alle aree di competenza che il Concessionario intendesse realizzare oltre a quanto stabilito all'art.3, devono essere preventivamente autorizzate dall'Ente Parco ed al medesimo resteranno acquisite al cessare della Convenzione (salvo diverso accordo) e per le stesse il Concessionario non potrà vantare indennizzi o somme di danaro a qualsiasi titolo.

Art. 7. Verifiche e Controlli

Per consentire la verifica della corretta attuazione di quanto previsto dalla presente Convenzione, nonché della qualità delle prestazioni, il Concessionario dovrà consentire all'Ente Parco qualsiasi ispezione o verifica che quest'ultimo riterrà opportuno effettuare.

Art. 8 Assicurazioni

Il Concessionario si impegna a rinnovare la Polizza d'assicurazione R.C. già in essere per rischi derivanti dalla conduzione dell'attività e dallo svolgimento dei servizi oggetto dell'affidamento, per tutta la durata della

Convenzione.

Art. 9 Corrispettivo

In considerazione della particolare finalità della Convenzione, non è previsto alcun canone a carico del Concessionario, il quale è tenuto ad ottemperare a quanto prescritto nella presente Convenzione ed alle seguenti ulteriori prescrizioni:

1. dotazione annuale, a titolo gratuito, all'Ente Parco di 800 (ottocento) biglietti di navigazione per attività di monitoraggio, di controllo o promozionali, ciascuno valido per un tour, dei quali l'ente Parco potrà liberamente disporre.

Art. 10 Tariffe applicabili

Le tariffe applicabili agli utenti del servizio non potranno eccedere l'importo di € 7,00 a persona per un tour della durata di un'ora circa, con partenza e rientro dal pontile di attracco.

Nel caso in cui si reputi opportuna la variazione delle tariffe, questa dovrà essere concordata con l'Ente Parco.

Art. 11 Diritto di Recesso

Il Concessionario può recedere dal contratto con preavviso di almeno tre mesi e previo pagamento di un corrispettivo di € 3.000,00 all'Ente Parco a titolo di penale.

Art. 12 Vigilanza

L'Ente Parco si riserva la facoltà di verificare il rispetto da parte del Concessionario della legge e di quanto previsto dalla presente Convenzione

Art. 13 Penalità

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione imputabile al Concessionario, i servizi di cui alla presente Convenzione, siano interrotti ovvero siano espletati in modo non conforme al contenuto del presente atto, si applica una penale di euro 50,00 per ogni giorno naturale consecutivo di mancato espletamento del servizio e di euro 25,00 per ogni giorno naturale e consecutivo d'espletamento del servizio in modo gravemente difforme alle previsioni della presente Convenzione (compresa l'omissione delle statistiche di cui all'art.3, lettera "e"), fino al raggiungimento della somma complessiva di € 3.000,00 ed alla risoluzione della Convenzione

Art. 14 Risoluzione della Convenzione

Ove si verificano gravi inadempienze da parte del Concessionario nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, l'Ente Parco, oltre all' applicazione delle penalità di cui all'art. 13, ha la facoltà, previa notificazione scritta a mezzo lettera raccomandata a.r., di risolvere anticipatamente la Convenzione.

La Convenzione preesistente, siglata il 24/09/2019 con il precedente concessionario, e rinnovata con lettera di proroga temporanea, n. 55765 del 24.09.2024, nelle more dell'espletamento delle nuove procedure amministrative, si intende consensualmente risolta a far data dall'entrata in vigore della presente Convenzione.

Art. 15 Definizione delle controversie

Per qualsiasi controversia tra le parti è competente il foro di Velletri

Art. 16 Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, si rinvia alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Rocca di Papa,

Per l'Ente Parco: Il Direttore Dott. Francesco Ciferri

Per il Concessionario: